



UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E ALTRI ENTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 63 del 23/04/2025

Oggetto: CONTRATTI DERIVATI (SWAP). - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL 10/02/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PARMA, PUBBLICATA IL 18/02/2025. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - CONFERIMENTO D'INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che la Provincia di Parma stipulava con l'istituto bancario "Monte dei Paschi di Siena" un contratto avente ad oggetto prodotti derivati (swap), repertoriato al n. 12686 del 26/04/2007;

che tale contratto risultava essersi estinto alla propria scadenza naturale del 31/12/2016;

che in esito ad approfondimenti e verifiche, emergeva che erano dovute in restituzione all'Amministrazione diverse somme, allo stato trattenute dal predetto Istituto Bancario sulla scorta della disciplina contrattuale a suo tempo sottoscritta dall'Ente e rivelatasi, in seguito, non conforme a buona fede e correttezza professionale;

Ritenuto:

che sussistesse l'esigenza di acquisire una valutazione appropriata in merito e, pertanto, che l'Amministrazione Provinciale di Parma dovesse procedere ad individuare uno Studio Legale esperto in materia, cui affidare una consulenza per la produzione anzitutto di un approfondito

parere legale e altresì, nell'ipotesi in cui le conclusioni del parere stesso lo avessero suggerito, il compimento di attività professionali, inizialmente di sola mediazione con l'Istituto Bancario precitato, per la restituzione delle somme che fossero risultate dovute all'Amministrazione;

che, in esito a procedura di evidenza pubblica ex-art. 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001 (Determina Dirigenziale d'indizione n. 1652 del 27/11/2021), espletata a mezzo apposito avviso pubblicato dal 29/11/2021 al 15/12/2021, cui facevano seguito il verbale di affidamento del 16/12/2021 e la successiva Determina n. 1881 del 23/12/2021, accompagnata dalla sottoscrizione di idoneo disciplinare in data 28/12/2021, veniva affidato agli Avvocati Giovanni Cedrini e Luca Zamagni dello Studio Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, ivi sito in Via Ortaggi n. 2, l'incarico di consulenza legale in ordine alla recuperabilità delle somme presumibilmente indebitamente trattenute da M.P.S. e delle seguenti eventuali attività professionali, inizialmente di sola mediazione, sempre con l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, per la restituzione all'Amministrazione delle somme stesse;

che lo Studio Cedrini & Zamagni, con relazione argomentata e motivata, acquisita a protocollo dell'Amministrazione in data 24/01/2022 al n. 1487, rilasciava il proprio parere favorevole circa la prosecuzione delle attività finalizzate al recupero delle somme dovute all'Amministrazione in relazione al contratto precitato;

che la menzionata Determina Dirigenziale n. 1881/2021 di affidamento, contemplava altresì come detto anche l'eventuale successiva attività di mediazione, nonchè la riserva dell'Amministrazione circa l'affidamento delle seguenti azioni giudiziali che si fossero rese necessarie;

che questa Presidenza, su parere conforme del Dirigente dell'Ufficio Legale, riteneva pertanto di dare corso alla procedura di mediazione volta a cercare di ottenere da M.P.S., in via stragiudiziale, il pagamento delle somme di cui sopra che risultavano essere dovute in restituzione all'Amministrazione;

che con Decreto Presidenziale n. 92 del 08/04/2022, veniva così conferito agli Avvocati Giovanni Cedrini e Luca Zamagni dello Studio Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, l'incarico di mediazione già preconizzato nella Determina Dirigenziale n. 1881 del 23/12/2021, mediazione poi esperita con l'istituto bancario "Monte dei Paschi di Siena", per la restituzione delle somme ritenute dovute all'Amministrazione, come argomentato nel parere assunto a protocollo in data 24/01/2022, al n. 1487;

che la procedura di mediazione precitata, veniva avviata a mezzo nota del 28/04/2022, innanzi ad ADR Center – Organismo di Mediazione e Arbitrato, avente sede in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 54, con la convocazione dell'incontro in modalità telematica fissato per il 18/05/2022;

che la mediazione come sopra esperita sortiva tuttavia esito negativo, stante la constatata volontà contraria dell'istituto bancario "Monte dei Paschi di Siena" all'avvio della procedura stessa, come emerge dal verbale del 18/05/2022, messo a disposizione dall'Avv. Luca Zamagni dello Studio Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, a mezzo nota di posta elettronica del 28/07/2022;

che questa Presidenza, sempre su parere conforme del Dirigente dell'Ufficio Legale, riteneva pertanto di dar corso, innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, al conseguente procedimento volto ad accertare giudizialmente le somme dovute all'Amministrazione da M.P.S. e ad ottenerne il pagamento;

Dato atto che:

come già ripetutamente asseverato nei precedenti atti della richiamata procedura di affidamento, la dotazione organica dell'Ente non annoverava e nemmeno annovera tuttora, al proprio interno, specifiche professionalità idonee ad assumere, al pari della consulenza e della mediazione già esperite, l'incarico giudiziale in parola risultando del resto sprovvista, anche allo stato attuale, di unità iscritte all'Elenco Speciale annesso

all'Albo degli Avvocati d Parma, permanendo quindi la necessità di affidarsi a professionisti esterni;

Precisato:

che la prestazione de quo rimane del resto non acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione medesima specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Rilevata:

come per le fasi consulenziale e di mediazione l'esigenza, data dalla particolarità del caso, di affidarsi comunque a Professionisti o Studi Legali sicuramente dotati delle competenze per la gestione anche della fase giudiziale e, pertanto, l'opportunità di affidare la tutela delle ragioni dell'Ente a Legali che risultassero avere già conseguito, in passato ed in fattispecie analoghe, esiti favorevoli per altre Amministrazioni;

Dato atto:

che comunque, in sede di affidamento dell'incarico di mediazione di cui al decreto Presidenziale n. 92 dell'08/04/2022, l'Amministrazione si era senz'altro già allora riservata la facoltà di conferire successivamente ai suddetti procuratori, Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini di Rimini, l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nelle eventuali attività giudiziali successive e/o connesse o collegate alla fattispecie oggetto della consulenza già espletata e della seguente attività di mediazione;

che tale facoltà era stata inoltre precedentemente ed espressamente prevista, pure nel disciplinare relativo all'affidamento della consulenza riguardante la recuperabilità delle somme dovute dall'istituto bancario "Monte dei Paschi di Siena", in forza dell'art. 1, comma 3°, del disciplinare stesso digitalmente sottoscritto ;

che veniva pertanto confermato l'incarico di patrocinio legale per agire in giudizio a tutela delle ragioni dell'Ente, agli Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini dello Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, ivi sito in Via Ortaggi n. 2, come preconizzato con Determina Dirigenziale n. 1881/2021 e come anche espressamente previsto, quale facoltà riservata all'Amministrazione in tale atto e all'art. 1 – comma 3° - del seguente Disciplinare d'Incarico Professionale formalizzato in data 28/12/2021;

che dei professionisti come sopra individuati venivano valutati, come già in precedenza, le esperienze professionali ed i curricula vitae, anche e soprattutto in relazione all'oggetto dell'incarico, nonché la congruità delle spettanze previste nel preventivo di spesa da ultimo fornito all'Amministrazione, con nuove precisazioni, a mezzo nota di posta elettronica dell'11/11/2022; riguardo al suddetto preventivo di spesa, si rinvia altresì alla documentazione a suo tempo prodotta dagli Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini dello Studio Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, esperti in materia di contratti derivati (swap), stante il carteggio inviato, in uno con la domanda di partecipazione, dall'Avv. Luca Zamagni;

che la valutazione in parola veniva riservata, in particolare, al numero di vertenze già gestite dai precitati legali nell'ambito della materia oggetto anche del presente atto; vertenze portate a termine, in molti casi, con esito favorevole, quantomeno con definizione transattiva, come risulta dall'elenco appositamente prodotto all'Amministrazione;

Dato atto:

che si riteneva così opportuno avvalersi, ai fini della descritta attività di patrocinio legale per la rappresentanza, l'assistenza e la tutela giudiziale innanzi alla competente Autorità Giudiziaria e nei confronti dell'istituto bancario "Monte dei Paschi di Siena", per la restituzione delle somme dovute all'Amministrazione, degli Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini di Rimini dell'omonimo Studio Associato, sito a Rimini in Via Ortaggi n. 2;

che in tale sede ci si riservava altresì la facoltà di conferire successivamente ai suddetti procuratori l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nelle eventuali ulteriori attività giudiziali e/o stragiudiziali successive e/o connesse o collegate alla fattispecie oggetto dell'attività processuale di cui all'incarico legale in predicato di essere conferito e, successivamente, formalizzato con Decreto Presidenziale n. 271 del 22/11/2022;

che l'attività giudiziale di seguito esperita, avviata a mezzo atto di citazione notificato a controparte il 22/02/2023, sortiva effetti favorevoli per la Provincia di Parma, atteso che le ragioni di quest'ultima venivano accolte da Tribunale di Parma con la Sentenza citata nell'oggetto del presente atto, depositata il 18/02/2025, che così statuisce:

"- Dichiara la nullità dei contratti "IRS" stipulati in data 26 aprile 2007 per cui è causa;

- Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena spa a pagare alla Provincia di Parma la somma di €. 6.909.616,14 oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

- Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena spa al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 1.686,00 per spese ed E. 34.400,00 per compensi oltre a spese generali al 15%,

IVA e CPA....."

Considerato:

che a mezzo atto di citazione notificato in data 11/04/2025 ai difensori dell'Ente Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini dello Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, come da mail dell'Avv. Luca Zamagni del 12/04/2025 recante in allegato copia dell'atto stesso firmata digitalmente, controparte interponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Bologna avverso la richiamata Sentenza del Tribunale di Parma, chiedendone inoltre, in tale sede, la sospensione dell'efficacia esecutiva; sospensione di cui, contestualmente si richiede altresì la pronuncia in via immediata e *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 351, commi 2 e 3, c.p.c.;

che I Dirigenti del Servizio Finanziario e dell'Ufficio Legale della Provincia di Parma, tra cui il primo con espressa nota mail del 14/04/2025, esprimevano parere favorevole alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione nell'appello di cui sopra, promosso innanzi alla Corte d'Appello di Bologna;

Ritenuto:

pertanto necessario dare senz'altro luogo alla costituzione in giudizio della Provincia di Prma anche nella suddetta fase giudiziale d'appello, onde resistere al gravame di che trattasi in uno con la tutela delle proprie ragioni, nondimeno che per la conferma della Sentenza del Tribunale di Parma depositata il 18/02/2025;

Dato atto:

che in esito a ricognizione, la dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno, tuttora come in precedenza in occasione del primo grado di giudizio, specifiche professionalità idonee ad assumere, al pari altresì di quanto avvenuto anche per la consulenza e la mediazione a tempo debito già esperite, l'incarico giudiziale in parola risultando del resto sprovvista, anche allo stato attuale, di unità iscritte

all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Parma, permanendo quindi la necessità di affidarsi a professionisti esterni;

Viste:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza e rispetto al quale pertanto, a parere della Corte stessa, l'aspetto fiduciario, in uno con la riservatezza medesima, impongono di escludere la possibilità di procedure comparative;

la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che *"Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza."*;

Visto inoltre:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e modificato con Atto C.P. n. 36 del 30/09/2021, nonchè l'Albo recante gli *"Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma"*, formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018, da ultimo integrato a mezzo emissione di nuovo Avviso Pubblico del 30/04/2024, scaduto il seguente 20/05/2024; Albo destinato in ogni caso a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 anche del nuovo Avviso;

che gli Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini dello Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, risultano altresì iscritti nei suddetti *Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma*", avendo a tempo debito richiesto l'inserimento dei propri nominativi e curricula nella Sezione riservata agli Avvocati esperti di Diritto Civile;

che oltretutto, ai fini della rotazione contemplata all'art. 6 del Regolamento Provinciale per l'affidamento degli Incarichi Legali Esterni, approvato con Atto di Consiglio Provinciale n. 30/2018 e modificato con Atto di Consiglio Provinciale n. 36/2021, i poteri conferiti ai suddetti legali con il presente atto, risultano comunque riconducibili ad un solo procedimento, in quanto riferiti alla fase d'appello del medesimo contenzioso finora esitato con l'impugnata Sentenza del Tribunale di Parma depositata il 18/02/2025 e, pertanto, gli stessi vengono attribuiti nel pieno rispetto del precitato articolo 6, per il quale tra l'altro lo stesso legale non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare, considerato in ogni caso che il mandato per l'appello di cui in epigrafe risulta essere finora l'unico del corrente anno 2025 destinato agli Avvocati Zamagni e Cedrini, ai quali l'ultimo incarico conferito e riguardante comunque come detto la medesima lite, risale a quello di cui al Decreto Presidenziale n. 271 del 22/11/2022;

Dato atto pertanto dell'opportunità:

di continuare ad avvalersi, per la tutela dell'Amministrazione nell'ambito dell'attività giudiziale in parola da esperirsi innanzi alla competente Corte d'Appello, degli Avvocati Luca Zamagni, Giovanni Cedrini dello Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, ivi sito in Via Ortaggi n. 2, già individuati a tempo debito con Determina n. 1881 del 23/12/2021, accompagnata dalla sottoscrizione di idoneo disciplinare in data 28/12/2021, nonchè con Decreto Presidenziale n. 271 del 22/11/2022 ai fini dell'attività di patrocinio legale e comunque, per ovvie

ragioni di continuità in quanto legali ormai approfonditamente a conoscenza della fattispecie di che trattasi, con particolare riguardo ai suoi aspetti tecnico-giuridici e rispetto alla quale del resto, con la predetta Sentenza del Tribunale di Parma depositata il 18/02/2025, i legali precitati ottenevano pieno riconoscimento delle ragioni dell'Ente;

di affiancare altresì agli Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini, come motivatamente richiesto con nota mail del 18/04/2025, anche il Collega affiliato al Network AXIIS (al pari degli Avvocati Cedrini e Zamagni stessi), l'Avv. Matteo Acciari di Roma, anch'egli esperto in materia come da curriculum a suo tempo prodotto in sede di inserimento nell'Albo recante gli *"Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma"*;

di riservare, a favore degli Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini dell'omonimo Studio Legale Associato di Rimini e Matteo Acciari di AXIIS, con Studio sito a Roma in Via Avezzana n. 6, per la fase d'appello di che trattasi, la somma di €. 33.040,90.= per le proprie spettanze, conforme ai parametri tabellari del tariffario, oltre €. 4.956,13.= per rimborso forfetario al 15%, €. 1.519,88.= per C.P.A. al 4% ed €. 8.693,72.= per I.V.A. al 22%, nonchè €. 2.529,00 per spese vive (come da mail dell'Avv. Zamagni del 22/04/2025) e così, complessivamente €. 50.739,64.=, cui si aggiungono €. €. 18.300,00, preventivate in ordine alla circostanza in cui si rendesse necessaria l'attività peritale di supporto nell'ambito dello svolgimento di un'eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio; il tutto, per €. 69.039,64.= di spesa presunta come da preventivo da ultimo fornito all'Amministrazione, sempre a mezzo nota di posta elettronica dell'Avv. Zamagni del 18/04/2025;

Ritenuto:

pertanto di conferire agli Avvocati Luca Zamagni, Giovanni Cedrini e Matteo Acciari, ai fini della resistenza all'appello in parola, la facoltà di farsi sostituire in giudizio, di proporre appello incidentale e comunque di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in tutte le fasi del giudizio d'appello medesimo, ivi comprese quella cautelare promossa da controparte e quelle seguenti di merito ed esecutive, nonchè il potere di nominare appositi consulenti per il supporto tecnico finanziario, necessario al cospetto delle argomentazioni addotte da controparte, relative a questioni di natura tecnico-finanziaria, già anticipate in sede di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Bologna;

Ritenuto:

che il preventivo di spesa presentato sia, allo stato, da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le spese vive, che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo come sopra quantificato;

Preso atto peraltro che i legali in parola, in linea con il preventivo di spesa a suo tempo riferito al primo grado di giudizio, hanno comunque precisato quanto segue anche in sede di preventivo di spesa riguardante la fase d'appello:

- *"....in caso di soccombenza giudiziale dell'Ente, quest'ultimo non sarà tenuto al pagamento di alcuna somma aggiuntiva rispetto alla componente fissa del compenso;"*

- *In caso di transazione con la controparte che intervenisse in corso di causa, ponendo così fine alla lite giudiziale, il Cliente sarà tenuto a corrispondere agli Avvocati, a titolo di componente eventuale:*

- un saldo pari alla differenza positiva esistente tra le somme dovute per tutte le fasi giudiziali avviate ricalcolate al valore tabellare medio di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.i.2 e le somme previste a titolo di componente fissa come sopra quantificate, con l'aggiunta di un importo quantificato ex art. 4 comma 6 D.M. n. 55/2014 (i.e. compenso previsto per la relativa fase decisionale, anch'esso calcolato al valore tabellare medio, aumentato di ¼). S'intende che, in caso di composizione transattiva della vertenza in corso di causa, l'importo quantificato nell'aumento del 15% dei valori minimi della tariffa (complessivamente pari ad € 4.308,90) sarebbe comunque dovuto a prescindere dal fatto che, per effetto di un'eventuale

transazione, alcune delle fasi non avessero luogo e ciò in ragione della circostanza per cui l'applicazione di un siffatto aumento sulla tariffa minima è correlato alle necessarie attività difensive connesse alla presentazione da parte dell'appellante di istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado,

- In caso di emissione di una sentenza di secondo grado di accoglimento di una o più domande avanzate in giudizio dal Cliente, il Cliente sarà tenuto a corrispondere agli Avvocati, a titolo di componente eventuale:
 - un saldo pari alla differenza positiva esistente tra le somme dovute per tutte le fasi giudiziali espletate ricalcolate al valore tabellare massimo di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.i.3 e le somme previste a titolo di componente fissa come sopra quantificate (in tale eventualità le spese legali eventualmente liquidate in sentenza a favore del Cliente resteranno da questo acquisite).....”**

Considerato:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra concordato, lo Studio Legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

che alla liquidazione del compenso si procederà comunque con successivo provvedimento, dietro presentazione di fattura elettronica;

Dato atto inoltre che:

con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025 – 2027;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisiti il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di conferire agli Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini dello Studio Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, ivi sito in Via Ortaggi n. 2, nonchè all'Avv. Matteo Acciari di AXIIS, con Studio sito a Roma in Via Avezzana n. 6, per i motivi esposti in narrativa, l'incarico di patrocinio legale di cui al presente atto, per la tutela delle ragioni dell'Ente innanzi alla Corte d'Appello di Bologna e nei confronti dell'istituto bancario "Monte dei Paschi di Siena", promotore dell'appello di cui in narrativa, avviato avverso la Sentenza del Tribunale di Parma

depositata il 18/02/2025 ed emessa in esito al giudizio a suo tempo promosso dalla Provincia di Parma per il recupero delle somme dovute all'Amministrazione di cui al contratto avente ad oggetto prodotti derivati (swap), repertoriato al n. 12686 del 26/04/2007;

di dare atto:

che anche il conferimento del presente incarico legale corrisponde altresì all'esercizio della facoltà che l'Amministrazione si riservava, in sede di affidamento dell'incarico di mediazione di cui al Decreto Presidenziale n. 92 dell'08/04/2022, di conferire successivamente ai suddetti procuratori, Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini di Rimini, l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nelle eventuali attività giudiziali successive e/o connesse o collegate alla fattispecie oggetto della consulenza già espletata e dell'attività di mediazione;

che tale facoltà risultava come detto, altresì, essere già stata fatta precedentemente oggetto di riserva da parte dell'Amministrazione con Determina Dirigenziale n. 1881/2021, nonchè espressamente prevista nel seguente disciplinare relativo all'affidamento della consulenza riguardante la recuperabilità delle somme dovute dall'istituto bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 1, comma 3°, del disciplinare stesso digitalmente sottoscritto, nonchè nel seguente Decreto Presidenziale n. 271 del 22/11/2022, relativo al mandato per la tutela dell'Ente nel primo grado di giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale di Parma;

pertanto di conferire agli Avvocati Luca Zamagni, Giovanni Cedrini e, in questa sede d'appello, Matteo Acciari, ai fini della resistenza all'appello stesso, la facoltà di farsi sostituire in giudizio, di proporre appello incidentale e comunque di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in tutte le fasi del giudizio d'appello medesimo, ivi comprese quella cautelare promossa da controparte e quelle seguenti di merito ed esecutive, nonchè il potere di nominare appositi consulenti per il supporto tecnico finanziario, necessario al cospetto delle argomentazioni addotte da controparte, relative a questioni di natura tecnico-finanziaria, già anticipate in sede di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Bologna;

di dare atto che l'incarico per l'Appello di che trattasi viene conferito alle persone degli Avvocati Luca Zamagni e Giovanni Cedrini dello Studio Associato Cedrini & Zamagni di Rimini, nonchè all'Avv. Matteo Acciari di AXIIS, alle condizioni economiche già stabilite di cui al preventivo di spesa fornito all'Amministrazione, da ultimo a mezzo nota di posta elettronica pervenuto il 18/04/2025;

di confermare pertanto una spesa di complessivi €. 69.039,64.=, quale importo da impegnare a favore dei legali incaricati;

di riservarsi fin d'ora la facoltà di conferire successivamente ai suddetti procuratori l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nelle eventuali ulteriori attività giudiziali e/o stragiudiziali successive e/o connesse o collegate alla fattispecie oggetto dell'attività processuale di cui al presente incarico;

di prendere atto che il preventivo di spesa presentato sia, allo stato, da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le spese vive, quantificate a mezzo mail dall'Avv. Zamagni del 22/04/2025, che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo come sopra quantificato;

di prendere altresì atto che i legali in parola, peraltro, come già in sede di formulazione del preventivo di spesa riferito al primo grado di giudizio, hanno nuovamente precisato quanto segue:

- in caso di soccombenza giudiziale dell'Ente, quest'ultimo non sarà tenuto al pagamento di alcuna somma aggiuntiva rispetto alla componente fissa del compenso;

- in caso di soccombenza giudiziale dell'Ente, quest'ultimo non sarà tenuto al pagamento di alcuna somma aggiuntiva rispetto alla componente fissa del compenso;
- In caso di transazione con la controparte che intervenisse in corso di causa, ponendo così fine alla lite giudiziale, il Cliente sarà tenuto a corrispondere agli Avvocati, a titolo di componente eventuale:
 - - un saldo pari alla differenza positiva esistente tra le somme dovute per tutte le fasi giudiziali avviate ricalcolate al valore tabellare medio di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.i.2 e le somme previste a titolo di componente fissa come sopra quantificate, con l'aggiunta di un importo quantificato ex art. 4 comma 6 D.M. n. 55/2014 (i.e. compenso previsto per la relativa fase decisionale, anch'esso calcolato al valore tabellare medio, aumentato di $\frac{1}{4}$). S'intende che, in caso di composizione transattiva della vertenza in corso di causa, l'importo quantificato nell'aumento del 15% dei valori minimi della tariffa (complessivamente pari ad € 4.308,90) sarebbe comunque dovuto a prescindere dal fatto che, per effetto di un'eventuale transazione, alcune delle fasi non avessero luogo e ciò in ragione della circostanza per cui l'applicazione di un siffatto aumento sulla tariffa minima è correlato alle necessarie attività difensive connesse alla presentazione da parte dell'appellante di istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado;
- in caso di emissione di una sentenza di secondo grado di accoglimento di una o più domande avanzate in giudizio dal Cliente, il Cliente sarà tenuto a corrispondere agli Avvocati, a titolo di componente eventuale:

- un saldo pari alla differenza positiva esistente tra le somme dovute per tutte le fasi giudiziali espletate ricalcolate al valore tabellare massimo di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.i.3 e le somme previste a titolo di componente fissa come sopra quantificate (in tale eventualità le spese legali eventualmente liquidate in sentenza a favore del Cliente resteranno da questo acquisite);

di accettare le condizioni di cui sopra, di cui al preventivo pervenuto in data 18/04/2025 e unito in allegato al presente atto; condizioni correlate all'andamento dell'istaurando giudizio d'appello riservandosi, all'uopo, di adottare di volta in volta gli impegni di spesa che si rendessero effettivamente necessari;

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, lo Studio Legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

che alla liquidazione del compenso si procederà comunque con successivo provvedimento, dietro presentazione di fattura elettronica;

che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente incarico legale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale provinciale, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto che la spesa complessiva di €. 69.039,64.=, farà carico al Cap. 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale), del Bilancio 2025-2027 - annualità 2025, che presenta l'opportuna disponibilità;

di dare inoltre atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo alla sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI

V.le Martiri della Libertà, n.15
43121 Parma
Tel. 0521 - 931704

IL DIRIGENTE
Dott. Ugo Giudice

e-mail u.giudice@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma,

Prot. n.

Egr. Avv.
Luca Zamagni
Via Ortaggi n. 2
47921 RIMINI

Egr. Avv.
Giovanni Cedrini
Via Ortaggi n. 2
47921 RIMINI

Egr. Avv.
Matteo Acciari
Via G. Avezzana n. 6
00195 ROMA

OGGETTO: CONTRATTI DERIVATI (SWAP). – APPELLO PROMOSSO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE E AVVERSO SENTENZA DEL TRIUNALE DI PARMA, DEPOSITATA IL 18/02/2025. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. – INCARICO LEGALE.

Nel comunicare che questa Amministrazione, a mezzo Decreto n. del / /2025 ha individuato le SS.LL. in indirizzo quali incaricati per le attività in oggetto, si precisa quanto segue.

L'ammontare massimo delle competenze presuntivamente riservate alle SS.LL. stesse, è pari a €. 69.039,64.=, comprensivi di rimborso spese forfetario, C.P.A., I.V.A. e spese vive, come riportato in apposito preventivo fornito per iscritto alla Provincia di Parma e conservato agli atti d'ufficio.

L'attività affidata dovrà essere eseguita personalmente e comunque sotto la direzione e la responsabilità della SS.LL. medesima.

La Provincia ha diritto, tra l'altro:

- a) ad essere tenuta informata circa lo stato di avanzamento della pratica;
- b) di ricevere i documenti fiscali ed in particolare le fatture elettroniche, da emettersi in relazione ai pagamenti.

Si richiama l'attenzione della S.V. in merito all'immediata risolvibilità di diritto del presente incarico, in forza di apposita comunicazione dell'Ente, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico stesso, nonché nell'ipotesi di violazione, da parte della S.V. medesima, degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi del GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali riferiti alla S.V. saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi. La S.V. stessa potrà prendere visione delle informative ex-artt. 13 e 14 del citato GDPR, sul sito dell'Amministrazione, con specifico riguardo a quelle strutturate per le attività dell'Ufficio Legale dell'Ente. Allegato alla presente missiva si trasmette (sempre ai sensi del Reg. U.E. 2016/679) l'Accordo per il trattamento dei dati personali recante la designazione delle SS.LL. quali Responsabili del trattamento dei dati personali di cui è titolare la Provincia di Parma.

Tanto premesso, si chiede cortesemente di **restituire firmati per accettazione originali/copie: della presente nota**, nonché **del 2° riscontro relativo all'incarico in oggetto** (quest'ultimo da redigere utilizzando all'uopo lo schema di comunicazione appositamente predisposto in formato editabile) completo dei dati mancanti.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Dott. Ugo Giudice
(firmato digitalmente)

Per accettazione
Avv. Luca Zamagni
(firmato digitalmente)

Per accettazione
Avv. Giovanni Cedrini
(firmato digitalmente)

Per accettazione
Avv. Matteo Acciari
(firmato digitalmente)



UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1412 /2025** ad oggetto:

" CONTRATTI DERIVATI (SWAP). - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL 10/02/2025 EMESSA
DAL TRIBUNALE DI PARMA, PUBBLICATA IL 18/02/2025. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DELL'ENTE. - CONFERIMENTO D'INCARICO LEGALE.

“

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 23/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **1412 / 2025** ad oggetto:

" CONTRATTI DERIVATI (SWAP). - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL 10/02/2025 EMESSA
DAL TRIBUNALE DI PARMA, PUBBLICATA IL 18/02/2025. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DELL'ENTE. - CONFERIMENTO D'INCARICO LEGALE.

“

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 23/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale